

**DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015  
355/2015/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI  
INCENTIVATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPRESA  
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, PER L'ANNO TARIFFARIO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 luglio 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 479/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 358/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 358/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 12.4, del TIT, elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio negli anni 2008 - 2011 (di seguito: TPR), alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (di seguito: investimenti incentivati TPR), specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell’incentivazione;

- ai sensi del comma 12.8, del TIT, la maggior remunerazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12, del medesimo TIT, è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall'Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
- gli investimenti incentivati TPR, ammessi alla maggior remunerazione riconosciuta dal TIT, salvo dismissioni e tenuto conto del degrado progressivo del cespite, producono effetti tariffari per tutta la durata prevista dell'incentivazione;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati, di cui all'articolo 12, del TIT, come previsto dall'articolo 54, del TIT medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub>.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento agli investimenti incentivati TPR dichiarati dall'impresa ENEL DISTRIBUZIONE SPA – id AEEGSI 435 (di seguito: ENEL), gli uffici hanno effettuato specifiche istruttorie al fine di determinare, per ciascun investimento incentivato entrato in esercizio negli anni 2008 - 2011, l'ammissibilità, ovvero l'inammissibilità, alla maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'Articolo 12 del TIT;
- con la deliberazione 479/2013/R/EEL, l'Autorità ha ammesso alla maggiore remunerazione di cui al comma 12.4, del TIT gli investimenti effettuati da ENEL ed entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009, come riportati nelle Tabelle 1a e 1b, allegata alla medesima deliberazione;
- con la deliberazione 358/2014/R/EEL, l'Autorità ha ammesso alla maggiore remunerazione, di cui al comma 12.4, del TIT, gli investimenti effettuati da ENEL ed entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, come riportati nella Tabella 1, allegata alla medesima deliberazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare l'ammontare di maggiore remunerazione, riferita all'anno tariffario 2015, spettante ad ENEL in relazione agli investimenti incentivati, entrati in esercizio negli anni 2008-2011

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Disposizioni in materia di maggiore remunerazione degli investimenti incentivati di cui al comma 12.4 del TIT per l'anno tariffario 2015*

- 1.1 L'ammontare relativo alla maggiore remunerazione, di cui al comma 12.4, del TIT, spettante ad ENEL Distribuzione SPA (id 435), con riferimento all'anno tariffario 2015, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008-2011, è indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 La Cassa conguaglio per il settore elettrico, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga gli importi di cui alla Tabella 1.

### **Articolo 2**

*Disposizioni finali*

- 2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*